



Sent. N. 28/2026

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del popolo italiano

La Corte dei Conti

Sezione Giurisdizionale per la Sardegna

Il Giudice Unico delle Pensioni

Dott. Gaetano Berretta

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n.26269 del registro di Segreteria su ricorso proposto

dalle Signore

OMISSIS, nata a OMISSIS il OMISSIS, cod. civ. OMISSIS; OMISSIS, nata

a OMISSIS il OMISSIS, cod. fisc. OMISSIS,

entrambe rappresentate e difese, in forza di procura agli atti, dall'Avv.

Antonio Nicolini del Foro di Cagliari (avv.antonionicolini@pec.abclex.it),

con domicilio eletto in Cagliari, Via Pasquale Cugia n. 5, presso lo studio

legale del difensore,

avverso

L'INPS, sede di Cagliari, rappresentato e difeso, congiuntamente e/o

disgiuntamente tra loro, dagli avvocati Stefania Sotgia

(avv.stefania.sotgia@postacert.inps.gov.it), Marina Olla

(avv.marina.olla@postacert.inps.gov.it) e Alessandro Doa

(avv.alessandro.doa@postacert.inps.gov.it), appartenenti all'avvocatura

interna, in virtù di procura generale alle liti, Repertorio n.37875, Raccolta

n.7313, del 22.3.2024, a firma del notaio Fantini, elettivamente domiciliato

	presso gli uffici dell’Avvocatura dell’Ente in Cagliari, Via P. Delitala, 2.	
	Visto il ricorso pensionistico depositato in data 1.11.2024;	
	Visti gli atti e documenti di causa;	
	Uditi, all’udienza del 10.10.2025, l’Avv. Antonio Nicolini per i ricorrenti e	
	l’Avv. Alessandro Doa per l’INPS.	
	FATTO	
	Con il ricorso in epigrafe, le Sig.re OMISSIS e OMISSIS, lavoratrici	
	in quiescenza dell’INPS, hanno agito in giudizio per ottenere la riliquidazione	
	dei trattamenti pensionistici in godimento per effetto della maggiorazione	
	della voce R.I.A. nel montante contributivo in conseguenza del	
	raggiungimento dell’anzianità di servizio (successivamente al 31 dicembre	
	1990) disposta dal D.P.R. n. 44/1990, così come interpretato dalla sentenza	
	della Corte Costituzionale n. 4 dell’11 febbraio 2024.	
	Dopo aver evidenziato che riguardo alla propria posizione	
	sussisterebbero i requisiti “sostanziali” per conseguire i benefici economici di	
	cui al richiamato DPR secondo la lettura offerta dalla Corte Costituzionale con	
	la citata decisione - poiché nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il	
	31.12.1993 avrebbero maturato (almeno): 5 anni di anzianità (assunzione	
	intervenuta nel lasso di tempo ricompreso tra il 01.01.1986 ed il 31.12.1988);	
	ovvero 10 anni (assunzione intervenuta nell’arco temporale ricompreso tra il	
	01.01.1981 ed il 31.12.1983); oppure 20 anni (assunzione intervenuta tra il	
	01.01.1971 ed il 31.12.1973) - hanno riferito di aver presentato specifica	
	domanda amministrativa ex art. 153, comma 1, lett. b), Dlgs n. 174/2016 (doc.	
	3), senza ottenere il riconoscimento dell’invocato diritto.	
	A sostegno della domanda veniva osservato che la Corte	
	2	

	Costituzionale, con la richiamata decisione, ha dichiarato l'illegittimità	
	costituzionale dell'art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,	
	recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale	
	dello Stato (legge finanziaria 2001)". La disposizione sottoposta al vaglio del	
	Giudice delle leggi dispone che <i>"l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19</i>	
	<i>settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14</i>	
	<i>novembre 1992, n. 438, si interpreta nel senso che la proroga al 31 dicembre</i>	
	<i>1993 della disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla</i>	
	<i>legge 29 marzo 1983, n. 93, relativi al triennio 1° gennaio 1988 – 31 dicembre</i>	
	<i>1990, non modifica la data del 31 dicembre 1990, già stabilita per la</i>	
	<i>maturazione delle anzianità di servizio prescritte ai fini delle maggiorazioni</i>	
	<i>della retribuzione individuale di anzianità. E' fatta salva l'esecuzione dei</i>	
	<i>giudicati alla data di entrata in vigore della presente legge".</i>	
	La vicenda avrebbe tratto origine dal ricorso presentato da numerosi	
	dipendenti del Ministero della Difesa per il riconoscimento di maggiorazioni	
	della retribuzione individuale di anzianità (RIA), ai sensi dell'art. 9, commi 4	
	e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44	
	(Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina	
	prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del	
	comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente	
	della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68). Il TAR Lazio, con sentenza n. 9255	
	del 2014, ebbe a rigettare le pretese dei ricorrenti dando atto della	
	sopravvenienza – nelle more del giudizio - della disposizione oggetto	
	dell'incidente di costituzionalità – vale a dire l'art. 51, comma 3, della legge	
	n. 388 del 2000 - la quale ha espressamente escluso che la proroga al 31	
	3	

	dicembre 1993 dell’intera disciplina contenuta nel D.P.R. n. 44 del 1990	
	potesse estendere anche il termine per la maturazione dell’anzianità di servizio	
	ai fini dell’ottenimento della maggiorazione della RIA.	
	Di qui la proposizione di gravame davanti al Consiglio di Stato in sede	
	giurisdizionale che, con ordinanza n. 76 del 3 maggio 2023, ha sollevato, in	
	riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, 102, 111, commi primo e secondo,	
	e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 6	
	della Convenzione europea dei diritti dell’uomo) questioni di legittimità	
	costituzionale del già richiamato art. 51, comma 3, della legge 23 dicembre	
	2000, n. 388.	
	Dopo aver rilevato che per i pubblici dipendenti collocati a riposo vale	
	la regola fissata dall’art. 5 del D.P.R n. 1092/1973 (Approvazione del testo	
	unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari	
	dello Stato), a mente del quale “ <i>il diritto al trattamento di quiescenza... ..non</i>	
	<i>si perde per prescrizione</i> ”, risultando eventualmente prescritto il diritto ai	
	singoli ratei di pensione secondo la disciplina recata dall’art. 2 del r.d.l. n. 295	
	del 1939, come modificato dalla legge n. 428 del 1985, la difesa evidenziava	
	che sulla base del riferito quadro giuridico, le odierne ricorrenti – appartenenti	
	agli ex enti pubblici non economici e, come tale, rientrante tra i Comparti	
	destinatari della disciplina contenuta nel D.P.R. n. 44/1990, attualmente in	
	quiescenza - risulterebbero legittimate ad invocare la maggiorazione	
	dell’emolumento RIA connesso alla declaratoria di illegittimità di cui alla	
	sentenza n. 4/2024 della Corte Costituzionale. Ciò, ovviamente, in quanto	
	sussisterebbero nel caso di specie i requisiti “sostanziali” per conseguire detti	
	benefici economici, poiché nel periodo intercorrente tra il 01.01.1991 ed il	
	4	

	31.12.1993 le ricorrenti avrebbero maturato (almeno): 5 anni di anzianità	
	(assunzione intervenuta nel lasso di tempo ricompreso tra il 01.01.1986 ed il	
	31.12.1988); 10 anni (assunzione intervenuta nell’arco temporale ricompreso	
	tra il 01.01.1981 ed il 31.12.1983); 20 anni (assunzione intervenuta tra il	
	01.01.1971 ed il 31.12.1973).	
	In conclusione veniva domandato:	
	- In via principale e nel merito, accertare e dichiarare il diritto delle	
	ricorrenti alla riliquidazione dei trattamenti pensionistici in	
	godimento per effetto della maggiorazione della voce R.I.A. nel	
	montante contributivo in conseguenza del raggiungimento di una	
	delle anzianità di servizio successivamente al 31 dicembre 1990 (5	
	anni tra il 01.01.1991 ed il 31.12.1993; ovvero 10 anni tra il	
	01.01.1981 ed il 31.12.1983; ovvero 20 anni tra il 01.01.1971 ed il	
	31.12.1973), disposta dal D.P.R. n. 44/1990 così come interpretato	
	dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 4 dell’11 febbraio	
	2024.	
	- Oltre accessori del dovuto.	
	Con Decreto di fissazione d’udienza del 18.12.2024, il giudizio veniva	
	chiamato per l’udienza del 20.6.2025	
	Con memoria depositata il 10.6.2025, si costituiva in giudizio l’INPS.	
	Dopo aver riepilogato la vicenda processuale, l’Istituto previdenziale	
	eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione del Giudice Contabile	
	per essere competente il Tribunale civile, in funzione di giudice del lavoro. Le	
	ricorrenti, già dipendenti dell’Istituto previdenziale, sarebbero infatti titolari	
	di pensioni erogate dall’INPS, Gestione Privata.	
	5	

	In via parimenti preliminare, veniva eccepita la maturata prescrizione	
	quinquennale di tutti i ratei di pensione relativi a periodi antecedenti il	
	quinquennio rispetto alla data di notifica della domanda amministrativa del 25	
	maggio 2024.	
	Nel merito, veniva rilevato che la dichiarazione dell'illegittimità	
	costituzionale dell'art. 51, comma 3, della Legge n. 388 del 2000, pronunciata	
	dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 4 del 2024, non produrrebbe	
	effetti immediati sui trattamenti previdenziali.	
	Infatti, secondo l'INPS, la riliquidazione dei trattamenti pensionistici,	
	secondo la vigente normativa, potrebbe avvenire solo a seguito della	
	certificazione da parte dell'amministrazione datoriale delle nuove voci	
	retributive e del ricalcolo dell'anzianità dovuti in forza della sentenza della	
	Corte Costituzionale n. 4/2024.	
	L'INPS formulava quindi le seguenti conclusioni.	
	In via preliminare:	
	- dichiarare il difetto di giurisdizione della Corte dei conti a conoscere	
	la vicenda controversa.	
	- dichiarare il decorso dei termini prescrizionali.	
	Nel merito:	
	- rigettare nel merito l'avverso ricorso.	
	Con vittoria delle spese di lite.	
	All'udienza del 20.6.2025, il giudizio veniva rinviato – con Ordinanza	
	n.43/2025 - all'odierna udienza di trattazione del 10.10.2025 nella quale la	
	difesa della parte ricorrente ha concluso in conformità agli atti depositati in	
	giudizio. L'INPS ha parimenti confermato le conclusioni rese nella memoria	
	6	

	di costituzione.	
	Il giudizio è quindi passato direttamente in decisione, con	
	formalizzazione del dispositivo nel verbale d'udienza.	
	DIRITTO	
	In via preliminare deve essere vagliata l'eccezione di difetto di	
	giurisdizione della Corte dei conti a conoscere il giudizio.	
	L'eccezione è fondata, atteso che secondo stabile e consolidata	
	giurisprudenza del Giudice Contabile (cfr. Corte conti, Sez. II App.,	
	n.493/2013, id., Sez. Sardegna, n.141/2018; id., Sez. Sicilia, n.332/2019; id.	
	Sez. Calabria, n. 125/2012), confermata dalla Corte di Cassazione (cfr., Cass.,	
	SS.UU., n. 4854/2021), la giurisdizione della Corte dei conti in materia	
	pensionistica non abbraccia tutte le gestioni previdenziali dei dipendenti degli	
	enti pubblici, bensì soltanto quelle gravanti, totalmente ovvero anche	
	parzialmente, sul bilancio dello Stato, con la conseguenza che il discrimine tra	
	la giurisdizione della Corte dei conti e quella del giudice ordinario in materia	
	pensionistica non va individuato nella natura pubblica o privata dell'ente di	
	provenienza del pensionato, bensì nella circostanza che il trattamento sia a	
	carico dello Stato ovvero vi sia una specifica disposizione di legge che	
	attribuisca la cognizione delle controversie alla Corte dei conti. Poiché la	
	gestione previdenziale dei dipendenti INPS fa capo ad un apposito fondo	
	creato dall'Istituto e non grava sul bilancio dello Stato, deve concludersi che	
	la giurisdizione appartiene al Giudice Ordinario.	
	Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di	
	lite.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	7	

[illegible]